

AVVISO

Modalità di erogazione del contributo per l'acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola secondariadi 1° grado e secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2023-2024

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Umbria appartenenti a famiglie che presentino un'attestazione ISEE, ordinario o corrente e in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71.

Il valore ISEE viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e ai sensi della vigente normativa: Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87, Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138 del 13/04/17, Decreto Legislativo 147 del 15/09/2017, D.L. 28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26) e D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE corrente calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare (art.9 D.P.C.M 159/13 e art 28 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58).

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l'attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'Ente titolato all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno, come disposto dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale ovvero dallo studente se maggiorenne.

Gli interessati dovranno:

- presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell'alunno entro il 3 ottobre 2023 sull'apposito modello predisposto (Allegato B) reperibile presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole;
- attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo ISEE, in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71;
- allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo;
- dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.

La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute.

3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Competente all'erogazione del beneficio è il **Comune di residenza dello studente**.

Studenti residenti in Umbria e frequentanti scuole localizzate in altra Regione possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza. Il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.

4. TEMPISTICA

Entro il 3 ottobre 2023: presentazione delle domande esclusivamente al Comune di residenza.

Entro il 18 ottobre 2023: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli devono interessare un campione non inferiore al 8% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

Il responsabile del servizio

Eva Gazzarrini